



## IL TRIBUNALE DI UDINE

### 2<sup>a</sup> Sezione Civile

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Annalisa Barzazi	Giudice
dott. Gianmarco Calienno	Giudice rel.

ha emesso il seguente

### DECRETO

Letto il ricorso depositato in data 4 ottobre 2021 con cui la società Stabilimento Ortopedico Variolo s.r.l.- con sede legale in Tavagnacco (UD), alla via IV Novembre 56 – Frazione Feletto Umberto, chiedeva, ai sensi dell’art.161 commi 6° e 10° LF, l’assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito del piano, della proposta e della documentazione o di altro strumento alternativo per la soluzione della crisi, in pendenza della richiesta di fallimento presentata dal P.M.;

visto il decreto del 7/10/21 con cui il Tribunale concedeva alla società debitrice il chiesto termine di 60 gg., stabiliva gli obblighi informativi e nominava il Commissario Giudiziale nella persona della dott.ssa Doretta Cescon per vigilare sulla procedura;

visto il ricorso per la dichiarazione di fallimento della società resistente depositato nelle more (in data 25/10/21) dal creditore Protecnica Italia srl;

visto il decreto del 16/12/21 con cui il Tribunale - su istanza della società Stabilimento Ortopedico Variolo s.r.l. - concedeva la proroga di 60 gg, in pendenza delle predette istanze di fallimento, del già assegnato termine di cui all’art.161 comma 6 per il deposito del piano, della proposta e della documentazione o di altro strumento alternativo per la soluzione della crisi;

letta l’istanza depositata in data 1/2/22 (data di scadenza del termine prorogato), con cui la società debitrice chiedeva l’ulteriore proroga di giorni 30 del termine già prorogato dal Tribunale con il decreto del 16/12/21, assumendo la sussistenza delle condizioni indicate nell’art.9 comma 4 del DL 23/2020 per la concessione della proroga straordinaria prevista da tale disposizione;

visto il decreto del 10/2/22 con cui il Tribunale convocava in camera di consiglio la società debitrice ex art.162 2° comma LF, ritenendo la fattispecie estranea all’ambito

applicativo dell'art.9 comma 4 del DL 23/20 su cui la debitrice fondava la richiesta di proroga;

visto il verbale dell'udienza collegiale celebratasi il 24/2/2022, all'indomani del deposito nelle ore serali del 23/2/2022 da parte della società debitrice del piano e della proposta concordataria e della relativa documentazione, tra cui l'attestazione del dott. Roberto De Luca che, dopo aver dichiarato che i dati aziendali esposti nel piano sono veritieri e corretti, ha attestato che *“la Proposta di concordato preventivo, così come formulata, non risulta coerente, fattibile e concretamente realizzabile sulla base delle risorse che perverranno alla Società in esecuzione del Piano”*;

viste le memorie depositate dalla società debitrice e dal creditore istante;

visti i pareri resi dal Commissario Giudiziale nel corso del procedimento;

visto il decreto di convocazione ex art.162 2° comma LF del 17/3/22, gli ulteriori atti e documenti depositati nelle more della celebrazione dell'udienza, nonché il verbale dell'udienza collegiale del 31/3/2022 all'esito della quale il Tribunale si riservava;

#### OSSERVA

Il ricorso di concordato preventivo è inammissibile.

La prima questione che occorre esaminare, in riferimento al ricorso “prenotativo”, depositato il 4/10/21 e iscritto al n.4/2021 C.P., attiene alla richiesta di data 1° febbraio 2022 con cui la società debitrice ha chiesto **l'ulteriore proroga** ai sensi dell'art. 9 comma 4 del DL 23/2020 del termine per il deposito del piano e della proposta (o di altro strumento alternativo della crisi) che, giusta decreto di data 16/12/2021, il Tribunale, in pendenza di domande di fallimento, aveva già la prorogato di 60 gg. (l'originario termine di 60 gg con scadenza al 3 dicembre 2021 era stato per l'appunto prorogato di 60 gg con scadenza al 1° febbraio 2022), in ossequio al disposto dell'art. 22 del DL 118/21, conv. con modificazioni in legge 147/21, in vigore dal 24/8/21, che così dispone: *“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il termine fissato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' compreso fra sessanta e centoventi giorni anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento ed e' prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.”*

La questione si pone perché la società debitrice, da un lato, non ha depositato nel termine prorogato di 60 giorni (scaduto il 1° febbraio 2022) nessuna domanda di concordato “pieno” né altro strumento alternativo di soluzione della crisi e, dall'altro, allorchè in data 23/2/2022 ha depositato il piano e la proposta con la relativa documentazione, ben oltre la

scadenza del termine prorogato, ha insistito espressamente per la richiesta di proroga di cui all'art.9 comma 4 del DL 23/20, predicandone l'applicabilità al procedimento "prenotativo" in corso e, quindi, la tempestività e procedibilità del deposito in data 23/2/2022 del piano e della proposta, rinunciando agli effetti del ricorso "prenotativo" **condizionatamente** al mancato accoglimento da parte del Tribunale della predetta istanza di proroga ex art.9 comma 4 DL 23/2020, al fine di far valere, **in via subordinata**, come nuova e autonoma domanda di concordato "pieno" quella depositata per l'appunto il 23/2/2022.

E', quindi, evidente che la società debitrice, insistendo per il tempestivo deposito del piano e della proposta in data 23/2/2022, in ragione della pretesa applicabilità al procedimento "prenotativo" della proroga di cui all'art.9 comma 4 DL 23/20, non ha rinunciato all'originaria domanda ex art.161 6° comma LF.

Orbene, come già evidenziato nel decreto di convocazione ex art.162 2° comma LF, l'ambito applicativo dell'art.9 comma 4 del DL 23/20, stante la natura eccezionale della disposizione, risulta limitato alle sole procedure "prenotative" pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione (8/4/2020) che si trovassero nello stato procedurale indicato dalla norma, ossia per le quali il debitore avesse già ricevuto dal Tribunale la proroga del termine di cui all'art.161 6° comma e che il termine così prorogato non fosse ancora scaduto (il che all'epoca valeva per tutti i termini processuali compresi tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 per effetto della sospensione straordinaria –prorogata dal 15/4/20 all'11/5/20 dall'art.36 dello stesso DL23/20).

In particolare, la *ratio* sottesa alla disposizione va individuata nel consentire eccezionalmente al debitore, **già destinatario all'epoca della proroga non scaduta**, di portare a termine, sussistendone le condizioni, la predisposizione del piano e della proposta in una situazione in cui il *lockdown* che interessò il Paese a causa della nota pandemia da COVID 19 rendeva gravemente difficoltoso svolgere le attività funzionali all'elaborazione dello strumento di composizione della crisi, in particolare durante il periodo di sospensione straordinaria dei termini processuali, ossia dal 9/3/20 al 11/5/20.

La correttezza di tale interpretazione risulta poi avvalorata dalla successiva entrata in vigore della norma di cui all'art.22 del DL 118/21, conv. con modificazioni in legge 147/21, in vigore dal 24/8/21, che così dispone:

*“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il termine fissato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' compreso fra sessanta e centoventi giorni anche*

*quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento ed e' prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni."*

Tale disposizione, che si applica anche al procedimento ex art.161 6° comma LF che ci occupa -perché introdotto successivamente al 24/8/21 durante lo stato di emergenza nazionale oramai scaduto il 31/3/22- prevede la possibilità di **una sola proroga di non oltre 60 gg**, dopo la concessione del primo termine che, anche in presenza di domande di fallimento, può essere concesso, in deroga all'ultimo comma dell'art.161 LF, fino a 120 gg, proprio in ragione delle problematiche connesse alla nota pandemia, per andare incontro alle maggiori presumibili difficoltà nella predisposizione del piano e della proposta.

Ritiene, pertanto, il Tribunale che nella fattispecie l'istanza di proroga ex art.9 comma 4 DL 23/20 sia inammissibile con conseguente inammissibilità del ricorso ex art.161 6° comma LF, depositato il 4/10/21, in considerazione del (tardivo) deposito da parte della società debitrice del piano e della proposta in data 23/2/2022, oltre il termine di legge (1° febbraio 2022 in virtù della proroga di 60 gg già concessa ex art.22 DL 118/21).

Ma vi è di più !

Ammesso e non concesso che la rinuncia condizionata al procedimento "prenotativo" introdotto con il ricorso depositato il 4/10/21 consenta di considerare il deposito in data 23/2/2022 del piano e della proposta come una nuova e autonoma domanda di concordato "pieno", quest'ultima sarebbe comunque inammissibile per difetto di attestazione di fattibilità del piano.

In spregio al 3 ° comma dell'art.161 LF -che prevede che *"Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista (...) che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano medesimo"* - l'attestazione, a firma del dott. Roberto De Luca, depositata a corredo del piano e della proposta del 23/2/2022, attesta sì la veridicità dei dati, ma conclude negativamente in punto fattibilità, dichiarando espressamente **"che la Proposta di concordato preventivo così come formulata, non risulta coerente, fattibile e concretamente realizzabile sulla base delle risorse che perverranno alla Società in esecuzione del piano."** (grassetto e sottolineato dello scrivente).

Il che esclude in radice l'ammissibilità della pretesa nuova domanda di concordato pieno, perché non corredata da una relazione che ne attesti la fattibilità.

Del resto, al di là di tale censura, di per sé sufficiente a determinarne l'inammissibilità, occorre comunque evidenziare che la proposta concordataria rivolta ai creditori sociali si basa principalmente sull'apporto di c.d. finanza esterna per Euro 570.000,00 da parte di un

soggetto terzo, l'amministratore unico della società debitrice Alfonso Schiavone, in misura corrispondente all'asserito valore di realizzo all'ingrosso di preziosi di sua proprietà, fermo restando che una parte del predetto importo, pari ad Euro 250.000,00, risulta già depositato fiduciariamente presso un notaio.

Sulla stima di tali preziosi e sui tempi di realizzo vi è un difetto assoluto di attestazione non avendo la società debitrice depositato alcuna integrazione dell'attestazione su tale specifico punto che offra il doveroso giudizio prognostico ai creditori della società sul presumibile valore di realizzo di tali beni e soprattutto sui tempi di realizzo in coerenza con le scadenze e le percentuali promesse ai creditori.

In ogni caso, colgono sul punto le osservazioni del Commissario Giudiziale che ha evidenziato diverse criticità sulla capacità di far fronte alla finanza esterna da parte del A.U. Alfonso Schiavone, prospettata in complessivi euro 570.000, di cui solo euro 250.000 già disponibili, in deposito fiduciario.

In particolare il CG ha osservato che “ *Le risorse che Alfonso Schiavone intende mettere a disposizione sono state indicate come derivanti dal realizzo della vendita di gioielli di proprietà. Unitamente all'istanza di proroga del termine del 01/02/2022 è stata prodotta la perizia di stima dei preziosi, il cui valore è stato indicato da ultimo in euro 570.000 con realizzo all'ingrosso, con la specifica che una vendita “di realizzo” potrebbe portare a una valutazione inferiore.*

*Dunque, la finanza esterna “promessa” corrisponde al valore di realizzo all'ingrosso indicato dallo stimatore dei gioielli.*

*Nel contempo, tuttavia, il signor Schiavone si è “accollato” anche le spese dei vari professionisti incaricati (il redattore del piano, della relazione ex art. 160, dell'attestatore, dello stimatore degli immobili, dei legali), per un importo che complessivamente si può stimare in non meno di euro 120.000.*

*Anche ritenendo realizzabile prezzo di realizzo dei gioielli all'ingrosso (570.000), presumendo che la somma già depositata fiduciariamente derivi dalla vendita di parte dei gioielli, la possibilità di sostenimento dell'ulteriore apporto di euro 320.000 non appare verosimile, salvo che il signor Schiavone non disponga di altri beni prontamente realizzabili.*

*Si rammenta in proposito che il signor Schiavone si è impegnato anche nel piano concordatario di Corpora Srl (di cui pure è amministratore unico) ad apportare finanza esterna per l'importo di euro 750.000, che ritrarrebbe dalla vendita di un immobile di sua proprietà.”*

Il che rafforza il convincimento del Collegio circa l'inammissibilità anche della pretesa nuova domanda di concordato, sussistendo un evidente difetto di attestazione in punto valori e tempi di realizzo dei preziosi offerti come finanza esterna a sostegno del piano.

Tanto basta per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

**P. Q. M.**

visti gli artt. 161 e 162 2° comma L.F.

**dichiara** l'inammissibilità del ricorso;

**manda** la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Udine, 21/4/22

**Il Presidente**

dott. Francesco Venier